



COMUNE DI MALFA
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE @ COPIA

N.20

Data 29/03/2018

OGGETTO: "Approvazione modifiche "Regolamento di applicazione del contributo di sbarco".

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove, del mese di Marzo, alle ore 17,00 e ss., nella sala delle adunanze consiliari di questo comune, convocato il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione ed in sessione straordinaria e urgente con ordine del giorno diramato dal Presidente del Consiglio in data 28/03/2018, Prol n, 05, sono presenti a seguito di appello nominale:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	VIRGONA MARIO	PRESIDENTE	P	
2	FIORDALISI VINCENZA	CONSIGLIERE	P	
3	DI MAIO SONIA	CONSIGLIERE	P	
4	PIRERA ROBERTO	CONSIGLIERE	P	
5	TARANTO GIOVANNI	CONSIGLIERE	P	
6	RISTUCCIA ALESSIA	CONSIGLIERE	P	
7	D'AMICO LORENZO	CONSIGLIERE	P	
8	SIRAGUSANO ROBERTA	CONSIGLIERE	P	
9	ISAJA MAURIZIO	CONSIGLIERE	P	
10	PAINO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	P	

Assegnati: n. 10;

In carica: n. 10;

Presenti n. 10 Assenti n. 0

Fra gli assenti sono giustificati i Signori:.....

Presiede Il sig. Virgona Mario nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale .

Partecipa alla seduta la dott.ssa Gretel Schillaci, Segretario Comunale, anche con funzioni di verbalizzante,

Partecipa pure il Vice Sindaco Luciano Sangiolo e (Assessore Lorenzo Cincotta.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

Q3 del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/1990, come recepito con l'art. 1 della L.R. n. 48/1991 e ss.mm.ii., e con la modifica di cui all'art. 12 della L.R. n. 30/2000.

Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale su iniziativa dell'Amministrazione avente per oggetto: Approvazione modifiche "Regolamento di applicazione del contributo di sbarco".

IL PROPONENTE

Premesso che:

con legge n.221 del 22.12.2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.13 del 8.1.2016 sono state approvate disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.

Visto l'art.33 della medesima legge, che ha sostituito il comma 3-bis dell'art.4 del D.Lgs. 23/2011 che così recita:

"I Comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i. in alternativa all'imposta di soggiorno, un contributo di sbarco da applicare fino ad un massimo di €2.50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aereonaviganti che svolgono il trasporto di persone ai fini commerciali, abilitati ed autorizzati ad effettuare collegamenti marittimi verso l'isola...." e che "i comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del contributo nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di 5 euro in relazione a determinati periodi di tempo".

Preso atto:

- che la predetta norma ha sostituito il comma 3bis dell'art. 4 del D.Lgs. n.23/11 in forza del quale questo Comune con delibera di CC. n.17 del 8.6.2012 ha istituito e disciplinato "l'imposta di sbarco".
- che con successiva deliberazione di CC 29 del 30.12.2014 è stato modificato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di sbarco;

Considerato che l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015 n.208 (legge di stabilità 2016) stabilisce che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi ri finanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Considerato che la legge di bilancio 2017 ha prorogato a tutto il 2017 la sospensione sopra evidenziata;

Nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, il Comune di Malfa con Delibera di C.C. n.5 del 22.03.2017 così come, in seguito, anche il Comune di Santa Marina Salina ha previsto all'art. 5 bis l'esenzione dal pagamento del contributo per i titoli di viaggio "andata e ritorno" verso le altre Isole dell'arcipelago ed ha previsto l'applicazione del contributo in misura minore rispetto a quanto deliberato dal Comune di Lipari (1,50 € anziché 2,50 € dal 1/10 al 31/05 e 3,00 € anziché 5,00 € dal 1/6 al 30/09).

Considerato che:

a seguito dell'entrata a regime del Contributo, sono emerse alcune criticità. In particolare, la mancata previsione di una disciplina atta ad incentivare la mobilità interisole, rischia di vanificare le scelte politiche, già perseguite dall'anno 2012, allorquando fu istituita l'imposta di sbarco (oggi "contributo") in luogo dell'imposta di soggiorno. La ratio ispiratrice della scelta, infatti, trae origine dall'esigenza di favorire un turismo stanziale.

La previsione di un contributo di € 5,00 per il periodo tra il 1/6 ed 30/09 di ogni anno per ogni accesso sul territorio del Comune di Lipari, rischia, invero, di determinare una significativa contrazione dei flussi stanziali sull'isola di Salina, posto che ogni ospite soggetto passivo d'imposta, soggiornante in uno dei comuni dell'isola di Salina, si ritroverebbe a dover versare il contributo ad ogni escursione sulle restanti isole dell'arcipelago.

Ritenuto che:

In un'ottica di leale collaborazione e di sviluppo comune, l'eliminazione della imposizione nella tratta interisole è idonea a produrre benefici tangibili per tutti i comuni dell'Arcipelago, a fronte di una contrazione di gettito assai limitata, sia in termini assoluti che relativi.

In particolare, gli ospiti soggiornanti sull'isola di Salina non sarebbero considerevolmente scoraggiati a programmare le loro escursioni sulle altre isole dell'arcipelago ed, al contempo, non penalizzerebbero la scelta di Salina quale "porto-base" per il loro soggiorno.

Preso atto delle rimostranze presentate a riguardo da numerosi soggetti non residenti, dall'Associazione Armatori Eoliani e in generale dalla categoria dei noleggiatori con conducente che lamentano la mancanza della libera circolazione nel comprensorio delle Isole Eolie;

Preso atto dei costanti contatti con le Amministrazioni Comunali di Lipari e di Santa Marina Salina, volti alla modifica dei relativi Regolamenti al fine di esentare dal pagamento i passeggeri sulle tratte interisole;

Preso atto che, al fine di dare concreta attuazione alla auspicata esenzione, alla luce di analoga modifica programmata dal Comune di Lipari, si rende necessario armonizzare il Regolamento adottato dal Consiglio Comunale di Malfa a quello previsto dal Comune di Lipari, prevedendo, in particolare, la modifica del quantum, anche al fine di scongiurare potenziali rischi di elusione da parte dei soggetti sostituiti d'imposta;

Ritenuto che le modifiche di seguito proposte debbano essere applicate ai passeggeri a condizione di reciprocità con i Comuni di Lipari e di Santa Marina Salina;

Preso atto che Part. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, come poi modificato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448 ha fornito una interpretazione autentica dell'art. 52, comma 2 D.Lgs. 446/1997 disponendo che: *«Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'Inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».*

Preso atto che con Decreto del Ministero degli Interni del 9 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2018.

Visto e richiamato l'art.32 della legge 142/90 come recepito dall'art. 1, comma 1, lett.E) che elenca le competenze del Consiglio Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Visto lo Statuto comunale;


Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione siciliana.

Visti i pareri espressi nelle forme di legge

PROPONE

- 1) La superiore premessa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta.
- 2) Sostituire all'art. 3, commi 1 e 2, gli importi "€ 1,50" e "€ 3,00" rispettivamente con "€ 2,50" e "€5,00";
- 3) Prevedere all'art. 5 il punto E: "i soggetti che usufruiscono degli spostamenti interisole, nell'ambito dell'arcipelago delle Isole Eolie con i porti che hanno istituito il contributo di sbarco e che hanno adottato la stessa esenzione per le medesime tratte"
- 4) Di dare atto che i soggetti di cui al punto E non sono tenuti alla presentazione di alcuna documentazione poiché l'esenzione è connessa ad uno specifico e individuato col legamento";
- 6) Abrogare Part. 5 bis, in quanto superato dall'esenzione al pagamento delle tratte interisole;
- 7) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva;

Il Sindaco
Dott.ssa ~~Claudia~~ ~~Ran~~ ~~Retta~~



a
o
a
a
te
7,
2
ili
ite
io
do
di
la
nte
nca

COMUNE DI MALFA

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SBARCO

Arti

Istituzione Contributo di sbarco

L II presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni daffari. 52 del D. Lgs. del 15/12/1997 n. 446, ed è volto a disciplinare l'applicazione del "contributo di sbarco" - istituito in alternativa all'imposta di soggiorno -, di cui all'art. 33 della Legge n. 221 del 28/12/2015 che ha modificato l'art.4, comma 3-bis del D.Lgs. 23/2011.

2. Nel presente regolamento sono stabiliti- il presupposto dell'entrata, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi delle Compagnie di navigazione, dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali e generalmente di chi è preposto alla riscossione, nonché-la misura delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art2

Soggetti passivi

I. Il Contributo di sbarco è dovuto da ogni passeggero che sbarca sul territorio dell'isola di Salina, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola.

Art.3

Misura del contributo

1. Il contributo, come determinato dal presente regolamento, è dovuto nella misura di € 2,50 per il periodo dal 01/10 al 30/05 di ogni anno per ogni singolo passeggero.

2. Il contributo previsto dal comma 1 del presente articolo è dovuto nella misura di € 5,00 per il periodo dal 01/06 al 30/09 di ogni anno per ogni passeggero.

3. La misura del contributo potrà essere rideterminata annualmente con delibera dell'organo consiliare, nei limiti stabiliti dalle norme in vigore. In assenza di nuove deliberazioni, si applicherà la disciplina in vigore nella annualità precedente.

4»

Art.4

Finalità del contributo.

L II gettito derivante dalla applicazione del contributo di sbarco è destinato a finanziare Interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità.

Art. 5 Esenzioni

L. Sono esenti dal pagamento del contributo, per previsione di legge o per espressa facoltà concessa al Comune:

A. i residenti nei Comuni di Santa Marina Salina, Malfa, Leni e Lipari;

B. i soggetti che prestano attività lavorativa continuativa nel territorio dei Comuni di Santa Marina Salina, Malfa e Leni;

C. gli studenti pendolari non residenti ma iscritti ad un corso di studi presso una istituzione scolastica o formativa che abbia sede nei Comuni di Santa Marina Salina, Malfa e Leni;

D. i componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria nel Comune di Malfa e che sono parificati ai residenti.

E. "i soggetti che usufruiscono degli spostamenti interisole, nell'ambito dell'arcipelago delle Isole Eolie con i polli che hanno istituito il contributo di sbarco e che hanno adottato la stessa esenzione per le medesime tratte".

2. I soggetti appartenenti alla categoria contrassegnata con la lettera "A" dimostreranno il diritto all'esenzione esibendo il proprio documento d'identità, adempimento già previsto per ottenere l'agevolazione tariffaria sul titolo di viaggio.

3. I soggetti appartenenti alla categoria contrassegnata con la lettera "B" dovranno presentare al Comune, Ufficio Tributi, apposita istanza, corredata da attestazione del datore di lavoro circa il luogo di impiego nonché la durata del rapporto di lavoro e della commessa.

4. I soggetti appartenenti alla categoria contrassegnata con la lettera "C" dovranno presentare al Comune, Ufficio Tributi, apposita istanza, corredata da attestazione del Dirigente scolastico o del legale rappresentante dell'istituto di formazione, dalla quale si evinca l'iscrizione dello studente al corso scolastico o formativo e la durata dello stesso.

5. I soggetti appartenenti alla categoria contrassegnata con la lettera "D" dovranno presentare al Comune, Ufficio Tributi, apposita istanza, corredata da attestazione del pagamento dell'imposta municipale propria nel Comune di Malfa, nonché dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa allo Stato di famiglia.

6. Nei casi disciplinati ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, il Comune, per mezzo del servizio tributi, dopo apposita attività istruttoria e relativo nulla osta del Sindaco o dell'Assessore delegato ai Tributi, rilascerà al richiedente un apposito tesserino e/o attestazione, di durata variabile, che certifichi l'esenzione dal pagamento del contributo di sbarco.

7. Il tesserino o l'attestazione dovrà essere ritirato presso i competenti uffici comunali o, su richiesta del richiedente, potrà essere trasmesso a mezzo posta elettronica o del servizio postale, con carico a carico del richiedente.

8. Una copia di tale attestazione o tesserino dovrà essere consegnata al vettore e conservata dallo stesso, in sede di controllo, possa dimostrare il numero di soggetti esenti che non sono stati

assoggettati al pagamento del contributo.

Art. 6 **Soggetti tenuti alla riscossione**

1. Il Contributo è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola, i quali sono responsabili del pagamento del Contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 7 **Modalità di riscossione e riversamento.**

1. I soggetti responsabili della riscossione del contributo hanno l'obbligo di comunicare mensilmente, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, al Comune di Malfa il numero dei passeggeri che hanno pagato il Contributo ed il numero dei passeggeri esenti, secondo un modulo fornito dal Comune. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del giornale di bordo, vidimato dalla Capitaneria di Porto o altro Ufficio competente del porto di partenza, o altro documento equipollente, dal quale si evinca il numero giornaliero dei passeggeri trasportati.

2. I soggetti responsabili della riscossione provvedono ad effettuare mensilmente, ed entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il versamento del riscosso del contributo di sbarco.

Art. 8 **Sanzioni e riscossione coattiva**

1. Per l'omessa, incompleta o infedele presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art.13 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 471 e s.m.i.. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

3. In ca^ di mancato o inesatto pagamento delle somme dovute a titolo di contributo, sanzioni e interessi, le stesse sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 9 **Controlli**

1. Il Comune, anche per mezzo del Corpo di Polizia Municipale, effettua gli opportuni controlli sull'applicazione e sul versamento del contributo di sbarco nonché sulla presentazione delle dichiarazioni da parte dei soggetti responsabili della riscossione.

X Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa vigente per il recupero dell'evasione ed elusione da parte dei soggetti tenuti alla riscossione. Essi sono tenuti ad

esibire, su richiesta, i documenti richiamati nel corpo del presente Regolamento (copia vidimata del giornale di bordo o documento equipollente, numero degli sbarchi, copia del tesserino o attestazione conferente il diritto all'esenzione per le categorie di cui alle lettere B, C e D delFart 5, comma 1, del presente Regolamento, nonché attestazione dei versamenti effettuati).

3. Ai fini dell'attività di accertamento e verifica della riscossione e del pagamento del Contributo si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi da 158 e 170, L. 27/12/2006 n. 296.

Art 10 Conguaglio

1. Nei casi di versamento del contributo in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo eccedente può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti del contributo stesso da effettuare alla scadenza successiva.

2. Il rimborso sarà richiesto all'Ufficio Tributi del Comune, che lo autorizzerà entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Scaduto tale termine le Compagnie procederanno alla compensazione dandone comunicazione al Comune.


Art. 11 Controversie

1. Le controversie concernenti il contributo di sbarco sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie competenti per territorio ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.

2. Per il recupero dei crediti consolidati la competenza è in carico al Giudice Ordinario competente per territorio.

Art. 12 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'approvazione della relativa deliberazione, ai sensi delFart.52, comma 2 del D.Lgs n.446/97. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le disposizioni contenute nei regolamenti o altri atti amministrativi comunali con esso incompatibili.



COMUNE DI MALFA
PROVINCIA DI MESSINA

PARERI

ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/1990, come recepito con Part. 1 della L.R. n. 48/1991 e ss.mm.ii., e con la modifica d'occur all'art. 12 della L.R. n. 30/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE PEDIFICHE E REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE «1. CiffUMii SBARCO»

SETTORE AMMINISTRATIVO

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere
Malfa, li

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere
Malfa, li

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore

OPPURE: Parere non dovuto in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Malfa, li

Il Responsabile del Settore

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. N. 94/1991

Accettato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e delle uscite di bilancio,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di cui all'allegata proposta al cap _____
Malfa, li

Il Responsabile del Settore

VERBALE N. 02/2018

COMUNE DI MALFA

Oggetto: "Proposta dell'Amministrazione di Regolamento del contributo di sbarco".

Il Revisore dei Conti

Dr. Giovanni Campanella

L'anno duemiladiciotto il giorno 28 del mese di marzo, il Revisore dei Conti Dr. Giovanni Campanella, in data 11 aprile 2018, ha preso in considerazione la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di Malfa, concernente l'approvazione del regolamento del contributo di sbarco, di cui si è tenuto conto nel presente verbale.

È stato visto:

- la delibera del C.C. n. 17 del 08/06/2012, con la quale è stato istituito il contributo di sbarco;
- la delibera del C.C. n. 29 del 30/12/2014 e la delibera n. 05 del 12/03/2017 con le quali sono state modificate l'applicazione del contributo di sbarco;
- gli atti prodotti dall'Ente;

- l'art. 239, art. 7, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

preso atto che

• la richiesta di variazione, proveniente dalla Giunta Comunale dell'Ente;

» l'Ente, rientrando tra le attività turistiche, può istituire l'imposta di sbarco, il cui gettito è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, beni culturali, interventi di raccolta e smaltimento dei rifiuti di recupero e salvaguardia

• in merito alle attività pubbliche locali e servizi di pubblica utilità, di cui sono le attività di sbarco;


• la delibera n. 05 del 12/03/2017, con la quale è stato approvato il regolamento del contributo di sbarco, di cui si è tenuto conto nel presente verbale.

Il Revisore Unico, dopo esame della documentazione prodotta, per tutto quanto è sopra in premessa

-0

esprime parere favorevole

alla proposta di deliberazione, consiliare avente ad oggetto: - "Proposta dell'Amministrazione di Malfa, concernente l'approvazione del regolamento del contributo di sbarco".



Il Revisore Unico

Il Presidente nel prendere la parola illustra il punto facendo riferimento all'approvazione del contributo di sbarco da parte del Comune di Lipari,
L'Assessore Sangiolo pone in evidenza che le principali modifiche riguarderanno l'aumento del contributo di sbarco a €5,00 nell'alta stagione e di €2,50 per il resto dell'anno nello stesso tempo evidenzia che è prevista l'esenzione per la tratta interisole del contributo di sbarco.
Chiede la parola il rappresentante del gruppo di minoranza (Lorenzo D'Amico) facendo notare che l'aumento del contributo potrebbe determinare una diminuzione del flusso turistico.
Inoltre lo stesso rimarca che da una parte si aumenta il gettito per l'aumento proposto e d'altro si diminuisce il gettito per l'esenzione per la tratta interisole e quindi si potrebbero determinare potenziali perdite,
Il Consigliere di minoranza Lorenzo D'Amico dichiara di volersi astenere dal voto per le seguenti motivazioni: di non possedere i dati dei flussi turistici concernenti il contributo di sbarco.

IL CONSIGLIO

Vista la proposta di deliberazione allegata alla presente;

Considerato che sulla stessa sono stati resi i pareri favorevoli previsti dall'art.53 della legge 8 giugno 1990 n.142 e s.m.i., come recepito con l'art.1, comma 1, lettera i), della legge regionale n.48/91;

Vista la legge regionale 3 dicembre 1991, n.44;

Visto l'ord.A.EE.LL. vigente nella regione Sicilia;

Il Presidente mette la proposta ai voti: Presentili 0 voti favorevoli:05 astenuti: 05

Lorenzo D'Amico, Maurizio Isaja, Si ragusano Roberta, Fiordalisi Vincenza, Pirera Roberto)

Ad unanimità di voti resi e accertati nei modi di legge

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, relativa all'argomento di cui in oggetto, corredata dai prescritti pareri, che unitamente al presente deliberato costituisce l'intero atto deliberativo.


Si procede alla votazione per la dichiarazione di immediata esecutività che dà il seguente esito:

Presentili 0 voti favorevoli:05 astenuti: 05 (Lorenzo D'Amico, Maurizio Isaja, Siragusano Roberta, Fiordalisi Vincenza, Pirera Roberto)

La presente deliberazione, con separata votazione con esito favorevole unanime, viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto

► Il Presidente del Consiglio



Il Consigliere Anziano

Giuseppe Vignone


► Il Segretario Comunale



PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991.

Data _____



> L'addetto alla pubblicazione

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal _____, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991.


Data _____

► Il Segretario comunale

La presente deliberazione

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/1991;
 è divenuta esecutiva il _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, come prescritto dall'art. 12, comma 1 della L.R. n. 44/1991.

Malfa, li _____



► Il Segretario Comunale